



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 16	Del 01-02-2023
--------------	-----------------------

Oggetto: Definizione tariffe imposta di soggiorno anno 2023

L'anno duemilaventitri, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 18:30 nella solita sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale.

Degli Assessori Comunali sono presenti:

PROFILI LUCA	SINDACO	P
CAVALLORO CLAUDIO	VICE SINDACO	A
CROSTA SABRINA	ASSESSORE	P
GENTILI ELENA	ASSESSORE	P
ZEROLI MASSIMO	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il LUCA PROFILI in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Mariosante TRAMONTANA, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la regolarità degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "... *i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*";

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n. 56 del 28/11/2022;

Richiamato l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2023 – 2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025);

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei

regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A**), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

STRUTTURE ALBERGHIERE

Classificazione	importo/notte a persona
Da 1 stessa a 5 stelle	€ 1,00

STRUTTURE EXTRAALBERGHIERE

Classificazione	importo/notte a persona
Guest house o Affittacamere	€ 1,00
Ostelli per la gioventù	€ 1,00
Case e Appartamenti per vacanze	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Country House o Residenze di Campagna	€ 1,00
Case del Camminatore	€ 1,00
Alloggi turistici	€ 1,00
Agriturismi	€ 1,00

2) di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 01-03-2023;

3) sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b. gli anziani oltre gli ottanta anni di età
- c. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

- e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- f. soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- g. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- h. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

Detta esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett. c), d), e) f), g) e h), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.
- per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

4) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ..."*;

5) Di dare atto che i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, per i quali viene redatto annualmente apposito elenco, quale allegato al bilancio preventivo e consuntivo;

e inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18/08/2000, n° 267, i sottoscritti esprimono parere favorevole di regolarità tecnica o contabile, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione n° 16 del 01-02-2023

Bagnoregio li

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to SANTORI Dott.ssa Antonella

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Bagnoregio li

SINDACO
F.to LUCA PROFILI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante TRAMONTANA

Il sottoscritto Responsabile del servizio Economico-Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTORI Dott.ssa Antonella

N. ...275.... Registro di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del sito istituzionale dell'Ente dal 18-02-2023 al 05-03-2023, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009 e s.m.

Bagnoregio li 18-02-2023

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante TRAMONTANA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267.

Bagnoregio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante TRAMONTANA

COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo

Bagnoregio li 18-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Mariosante TRAMONTANA